



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 39 DEL 30/06/2021)

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione.

L'anno **2021** il giorno **30** del mese di **giugno** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.

Risultano presenti:

LUTZU ANDREA	Presente	MASIA MONICA	Presente
ATZENI DANILO	Presente	MUREDDU LUIGI	Presente
CABRAS VERONICA	Presente	MURU ANDREA	Presente
CADAU PATRIZIA	Assente	OBINU MARIA	Presente
CANOPPIA	Presente	ORRU' STEFANIA	Assente
MARINELLA		PECORARO	Assente
CERRONE CARLO	Presente	VINCENZO	
DERIU FULVIO	Presente	PUDDU GIUSEPPE	Presente
FAEDDA LUCA	Presente	PUSCEDDU	Presente
FEDERICO	Presente	LORENZO	
FRANCESCO		RICCIO ANDREA	Presente
FRANCESCHI	Presente	SANNA EFISIO	Presente
ANTONIO		SOLINAS GIULIA	Presente
IATALESE ANTONIO	Presente	TATTI DAVIDE	Presente
LICANDRO MAURO	Presente	RINALDO	
SALVATORE		URAS ANNA MARIA	Assente

Presenti: 21

Assenti: 4

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu



COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Licheri Gianfranco, Murru Carmen, Pinna Francesco Angelo, Sanna Massimiliano, Sotgiu Marcella, Zedda Maria Bonaria.

Il Consiglio comunale

visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

dato atto che l'approvazione delle tariffe TARI, è oggetto di apposito e separato provvedimento conseguente all'approvazione/presa d'atto del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

visto il Piano Finanziario del servizio per il 2021 e dei relativi investimenti presentato da Formula Ambiente Spa, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità e approvato con propria deliberazione n. 38 in data odierna;

vista la deliberazione n. 101 del 15 giugno 2021 con la quale la Giunta comunale propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti per l'anno 2021;

preso atto che la determina ARERA 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti (determinate sui dati rendiconto anno 2019) che vanno detratte al totale del PEF al fine di ottenere l'entrata massima da tariffa TARI per l'anno 2021 come indicate e rivalutate nel PEF MTR 2021;

atteso che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari a €. 5.646.126,00 risultante dall'importo relativo all'Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2021 di €.5.692.319,00, dal quale vengono sottratte le Detrazioni di cui alla determina Arera 2/DIRF/2020 riferite al contributo MIUR scuole per €. 46.193,00;

considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A), prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati;

considerato che la costante e complessa attività di bonifica e aggiornamento della banca dati operata dall'ufficio tributi ha determinato un ampliamento della base imponibile, che ha impedito l'aumento della tariffa sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

dato atto che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;

visto che alle tariffe determinate ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013, deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Oristano;

atteso che il recente Decreto del Mef del 1° luglio 2020 prevede che, per le annualità 2021 e successive, il Tefa è versato dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate, e che la struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a



COMUNE DI ORISTANO

titolo di Tari e di Tefa, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24;

visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

visto il decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", con il quale si stabilisce un ulteriore differimento ai termini di approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie dei Tributi al 31 maggio 2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva che, solo per l'anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni").

richiamato l'art. 25, c. 1 del Regolamento TARI che dispone che le scadenze dei versamenti TARI siano stabilite dal Comune;

vista la necessità di stabilire che le rate di pagamento abbiano scadenza nel corso dell'anno 2021 per la necessità di far fronte ai costi sostenuti nello stesso esercizio, ed imputabili al servizio di cui trattasi come dal PEF 2021;

ritenuto necessario stabilire che per l'anno 2021 la riscossione della TARI avvenga in tre rate come di seguito indicato:

- prima rata 16 agosto 2021
- seconda rata 16 ottobre 2021
- terza rata 16 dicembre 2021
- oppure in un'unica soluzione con scadenza al 16 ottobre 2021

visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale, così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante;

atteso che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;

visto il parere favorevole della I Commissione Consiliare Permanente espresso in data 29.06.2021;

preso atto della presentazione svolta dall'assessore Angioi e degli interventi dei Consiglieri Cabras, Sanna, Puddu e Obinu, come riportati nel verbale di resocontazione stenotipica;

preso atto che, dopo aver dato lettura dell'emendamento presentato dai consiglieri Federico, Obinu, Sanna, Masia, Cadau, Riccio, Uras e del parere della dirigente del settore Programmazione e gestione delle risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, il Presidente lo dichiara inammissibile, come riportato nel verbale di resocontazione stenotipica;

preso, altresì, atto che il Presidente, dopo aver interpellato il Segretario generale, su richiesta del consigliere Federico, pone in votazione l'inammissibilità dell'emendamento;

dato atto che risultano assenti i consiglieri Atzeni e Licandro;



COMUNE DI ORISTANO

visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 19; votanti 19; voti favorevoli 14; voti contrari 5 (Federico, Masia, Obinu, Riccio e Sanna); astenuti nessuno. L'emendamento viene considerato inammissibile;

preso atto della replica dell'assessore Angioi e degli interventi per dichiarazioni di voto dei Consiglieri Federico, Sanna, Cabras, Puddu, Obinu, Tatti e del Sindaco Lutzù come riportati nel verbale di resocontazione stenotipica;

preso atto che, al momento della votazione, risultano assenti i consiglieri Federico, Masia e Obinu;

visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 16; votanti 14; voti favorevoli 14; voti contrari nessuno; astenuti nessuno; presenti e non votanti 2 (Riccio, Sanna);

delibera

1. di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) nelle tabelle di cui all'allegato A) al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, così come risultante dal Piano Finanziario;
3. di dare atto che alle tariffe così determinate ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013, deve essere sommato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Oristano;
4. di stabilire che per l'anno 2021 la riscossione della TARI avvenga in tre rate come di seguito indicato:
 - prima rata 16 agosto 2021
 - seconda rata 16 ottobre 2021
 - terza rata 16 dicembre 2021
 - oppure in un'unica soluzione con scadenza al 16 ottobre 2021;
5. di provvedere, a cura del Settore Programmazione e gestione delle risorse, all'invio telematico della deliberazione consiliare e dei relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii..

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 16; votanti 14; voti favorevoli 14; voti contrari nessuno; astenuti nessuno; presenti e non votanti 2 (Riccio, Sanna);

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 per consentire una tempestiva e corretta applicazione del tributo nei confronti dei contribuenti.

Il Presidente del Consiglio
FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO